

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CERS SOLARE LODIGIANA

REGOLAMENTO ESECUTIVO E DI CONFIGURAZIONE

Disciplina dell'ammissione dei membri, dell'elezione degli Organi, del funzionamento delle Configurazioni locali, della gestione dei Comitati e del riparto dei benefici economicamente quantificabili

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 08/09/2026

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI MEMBRO

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. In attuazione ed esecuzione di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione di Partecipazione CERS Solare Lodigiana ETS, e in armonia con le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, del Decreto Ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414 e delle delibere ARERA in materia di autoconsumo diffuso, il presente Regolamento unificato disciplina l'organizzazione e il funzionamento operativo dell'ente ad integrazione e completamento delle norme statutarie.
2. Il presente Regolamento ha la finalità prioritaria di garantire l'ordinato svolgimento della vita democratica e associativa della Fondazione, l'efficienza burocratica delle procedure d'ufficio, la trasparenza nei processi decisionali, la tutela dei diritti di cliente finale dei membri e l'equo riparto dei benefici economicamente quantificabili derivanti dalla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile (fondo sociale), perseguendo l'interesse generale della comunità e il contrasto alla povertà energetica sul territorio lodigiano.
3. A tal fine, in attuazione delle disposizioni statutarie, il presente atto disciplina ad integrazione dello Statuto:
 - a. Le procedure operative e documentali relative all'ammissione, al recesso e alla perdita della qualifica di membro della Fondazione;
 - b. Le modalità di designazione ed elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e il raccordo con l'Assemblea Generale dei Partecipanti;
 - c. L'articolazione delle Configurazioni territoriali afferenti alle rispettive Cabine Primarie;
 - d. L'istituzione, la composizione, le competenze e i processi decisionali dei Comitati di Configurazione;

- e. Le linee guida vincolanti per la destinazione e il riparto degli incentivi commerciali, la gestione della Quota Eccedentaria e l'indirizzo del Fondo Sociale per interventi a ricaduta territoriale.

Art. 2 – Ambito di applicazione e oggetto

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento vincolano tutti i membri della Fondazione (Fondatori Promotori, Fondatori e Partecipanti), gli Organi della Fondazione, i Comitati di Configurazione e i soggetti terzi che stipulino convenzioni, accordi di esercizio o contratti con l'ente.
2. Ogni eventuale modifica o integrazione al presente Regolamento dovrà essere approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche avranno efficacia a far tempo dalla data della loro formale adozione da parte del Consiglio di Amministrazione. Restano in ogni caso salve le disposizioni inderogabili contenute nello Statuto e nella normativa vigente.

Art. 3 – Partecipazione e classificazione della base associativa

1. I membri della Fondazione si ripartiscono nelle tre categorie legali di Fondatori Promotori, Fondatori e Partecipanti.
2. I membri possono assumere la posizione tecnica di consumatori, produttori o prosumer (produttori/consumatori) ovvero di sostenitori, qualora non siano titolari di punti di connessione (POD) inseriti in alcuna Configurazione.
3. La partecipazione alla Fondazione è aperta, volontaria e non discriminatoria. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021, per le imprese private la partecipazione è consentita a condizione che siano qualificabili come Piccole e Medie Imprese (PMI) e che l'adesione alla CER non costituisca la loro attività commerciale o industriale principale.
4. La partecipazione garantisce in ogni momento il pieno mantenimento dei diritti di cliente finale, inclusa la totale libertà di scelta del proprio fornitore di energia elettrica sulla rete libera.

Art. 4 – Procedura formale di ammissione, istruttoria e requisiti

1. Chiunque intenda partecipare alla Fondazione successivamente alla sua costituzione deve possedere i requisiti previsti dallo Statuto e presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, compilando la modulistica ufficiale resa disponibile sul portale web dell'ente o trasmessa su richiesta.
2. Nella domanda di ammissione il richiedente deve dichiarare espressamente:
 - a. L'accettazione incondizionata dello Statuto, del presente Regolamento e delle delibere degli organi sociali;

- b. La Configurazione in cui intende entrare, sulla base dell'ubicazione del proprio punto di connessione (POD); in mancanza di indicazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà all'assegnazione d'ufficio in base alla mappa del GSE;
 - c. L'eventuale volontà di rinunciare, in tutto o in parte, alla propria quota di incentivi per destinarla alle attività solidaristiche della Fondazione;
 - d. Il conferimento del mandato irrevocabile senza rappresentanza alla Fondazione per la gestione della CER ai sensi del TIAD (Delibera ARERA 727/2022) e dell'art. 32 del D.Lgs. 199/2021;
 - e. *(per i membri Produttori)* L'impegno a mettere l'impianto a disposizione della Comunità e a formalizzare l'accordo di esercizio conforme ai requisiti GSE e alle norme di settore.
3. Alla domanda di ammissione devono essere allegati:
- a. Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente o del legale rappresentante;
 - b. Copia della bolletta elettrica più recente riferita a ciascun POD da includere;
 - c. Attestazione del versamento della quota di adesione *una tantum*;
 - d. *(per le persone giuridiche)* Copia della deliberazione dell'organo amministrativo competente che autorizza l'ingresso;
 - e. *(per i membri Produttori)* Copia dell'accordo di messa a disposizione dell'impianto e dichiarazione relativa all'ottenimento o richiesta di allaccio alla rete;
 - f. Copia del mandato per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso conforme ai contenuti minimi del GSE.
4. Il modello di domanda di ammissione è definito dal Consiglio di Amministrazione ed è reso disponibile sul sito della Fondazione o inviato su richiesta dell'interessato.
5. Ricevuta la domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione (o la segreteria da esso delegata) potrà richiedere integrazioni documentali al soggetto richiedente, sospendendo i termini dell'istruttoria fino al loro ricevimento.
6. I Comuni appartenenti alla Provincia di Lodi hanno diritto inappellabile, non soggetto a delibera di ammissione, di ingresso come Fondatori.
7. L'ingresso degli ulteriori richiedenti avviene in conformità alle procedure e ai criteri definiti dagli articoli 12 e 13 dello Statuto sociale dell'ente, con delibera inappellabile adottata con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio di Amministrazione.
8. La valutazione delle istanze da parte del Consiglio di Amministrazione è fondata sul possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione e su quanto necessario a garantire l'effettività dell'azione della Comunità Energetica Rinnovabile nel fornire benefici ambientali, economici e sociali al territorio.

9. Nel valutare l'ammissione di nuovi membri, il Consiglio di Amministrazione segue il rigoroso ordine temporale di presentazione delle domande.
10. L'ammissione alla Fondazione, fermo restando il diritto di recesso di cui al successivo Articolo 5 e allo Statuto, è a tempo indeterminato.
11. L'eventuale diniego motivato è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e comunicato per iscritto all'interessato entro i 30 giorni successivi alla seduta nella quale è stato adottato.
12. I Fondatori e i Partecipanti possono essere esclusi dalla Fondazione secondo quanto previsto dallo Statuto per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto stesso o dal presente Regolamento.

Art. 5 – Perdita della qualifica di membro (Recesso ed Esclusione)

1. Ciascun membro può recedere in qualsiasi momento dalla Fondazione e dalla CER tramite comunicazione scritta inviata a mezzo PEC o raccomandata A/R. Il recesso produce effetti dalla data di ricezione della notifica da parte del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i tempi tecnici occorrenti per il conguaglio delle partite economiche pendenti con il GSE.
2. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato in presenza di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi statuari, mancato versamento delle quote dovute o condotte incompatibili con le finalità civiche e solidaristiche dell'ente, previa contestazione degli addebiti e garanzia del diritto di difesa.

TITOLO II – GOVERNANCE CENTRALE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6 – Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

1. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da sette componenti, compreso il Presidente, che restano in carica per un quinquennio e sono nominati secondo le seguenti quote di rappresentanza:
 - a. 1 membro designato dal Comune di Lodi;
 - b. 1 membro designato dalla Provincia di Lodi;
 - c. 1 membro designato dalle Amministrazioni Locali qualificate come Fondatori Promotori o Fondatori (diverse da Comune e Provincia di Lodi);
 - d. 1 membro designato dai Fondatori Promotori o Fondatori qualificati come Enti del Terzo Settore (ETS);
 - e. 1 membro designato dai Fondatori qualificabili come Piccole e Medie Imprese, persone giuridiche non-ETS o persone fisiche;
 - f. 2 membri eletti dall'Assemblea Generale dei Partecipanti.

Art. 7 – Procedura di nomina ed elezione dei componenti del CdA

1. Almeno 120 giorni prima della scadenza del mandato quinquennale, il Presidente richiede ai soggetti titolari delle nomine riservate di trasmettere le proprie designazioni entro i successivi 60 giorni.
2. Qualora il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti appartenenti a una medesima categoria e la designazione non pervenga nei termini, ciascun ente della categoria potrà indicare un candidato all'Assemblea Generale, la quale procederà alla scelta.
3. L'elezione dei due membri spettanti all'Assemblea Generale dei Partecipanti (nonché delle eventuali posizioni vacanti non designate nei termini) avviene con votazione diretta a maggioranza relativa, in conformità con l'Art. 26 dello Statuto della Fondazione di Partecipazione CERS Solare Lodigiana ETS e con i principi di trasparenza, democraticità e uguaglianza del voto capitario sanciti dagli articoli 24 e 25 del Codice del Terzo Settore.
4. Le operazioni materiali di presentazione delle candidature, convocazione, riconoscimento dell'elettore e gestione del suffragio per l'elezione dei consiglieri sono disciplinate dal Protocollo Operativo per l'Assemblea Generale adottato dall'ente, il quale garantisce l'esercizio del voto in presenza mediante scheda cartacea vidimata, ovvero votazione telematica.

Art. 8 – Integrazione della composizione ridotta originaria e mandati residui

1. In quanto il Consiglio di Amministrazione è stato istituito in forma ridotta transitoria (composto da cinque membri originari nominati nell'Atto Costitutivo), la prima Assemblea Generale dei Partecipanti viene convocata esclusivamente con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, per l'elezione dei due consiglieri mancanti necessari al completamento dell'organo collegiale.
2. I due consiglieri eletti dall'Assemblea Generale in sede di prima integrazione durano in carica per il periodo residuo del mandato del Consiglio di Amministrazione insediato, decadendo contestualmente ai cinque componenti originari al fine di garantire la contestualità e il rinnovo simultaneo dell'intero organo alla scadenza del quinquennio statutario.

TITOLO III – CONFIGURAZIONI TERRITORIALI E COMITATI DI CONFIGURAZIONE

Art. 9 – Suddivisione delle Configurazioni per Cabina Primaria

1. I membri della Fondazione sono suddivisi in distinte Configurazioni territoriali sulla base dell'appartenenza del relativo punto di connessione (POD) alla Mappa ufficiale delle Cabine Primarie gestita dal GSE.
2. Qualora un socio sia titolare di più punti di connessione afferenti a differenti Cabine Primarie, ha facoltà di indicare la Configurazione prevalente a cui accedere; in difetto di opzione, l'assegnazione è disposta d'ufficio dal Consiglio di Amministrazione in base alla concentrazione dei punti di prelievo/immissione, ovvero all'indirizzo della sede Legale del membro.
3. È facoltà del Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata dei membri della Fondazione, costituire più Configurazioni sottese alla medesima Cabina Primaria. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'aggiornamento della composizione delle Configurazioni con cadenza almeno biennale a partire dal 4 aprile 2025, recependo le eventuali modifiche dell'ambito territoriale delle Cabine Primarie in conformità a quanto stabilito dalla Delibera ARERA 727/2022 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10 – Istituzione, composizione e nomina dei Comitati di Configurazione

1. Per ciascuna Configurazione territoriale attiva è istituito un Comitato di Configurazione, quale organo di prossimità, partecipazione e indirizzo locale.
2. Il Comitato è istituito dal Consiglio di Amministrazione:
 - a. Su istanza formale redatta da almeno 10 membri della Fondazione afferenti alla medesima Configurazione e con POD situato in Provincia di Lodi; oppure
 - b. D'ufficio, a seguito della comunicazione da parte del GSE di accoglimento dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso (e in presenza di almeno un membro produttore attivo nella zona), entro 180 (centottanta) giorni da tale comunicazione ovvero in occasione della prima Assemblea dei Partecipanti utile. Per le Configurazioni per le quali l'accoglimento GSE sia già intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, l'istituzione del Comitato è disposta contestualmente alla prima Assemblea dei Partecipanti utile.
3. Il Comitato di Configurazione è composto da cinque componenti, compreso il Presidente del Comitato, eletti tra i membri appartenenti alla specifica Configurazione durante l'Assemblea di Configurazione appositamente convocata dal Presidente della Fondazione.

4. L'elezione avviene a maggioranza dei presenti tramite voto capitario diretto, in conformità con quanto definito all'Art. 25 dello Statuto; a tal fine, ogni socio appartenente a quella specifica Cabina Primaria ha diritto a un solo voto, a prescindere da quanti impianti fotovoltaici possiede, da quanta energia consuma o da quante quote ha versato.
5. Qualora l'Assemblea di Configurazione non riesca a nominare i componenti del Comitato nei termini, le relative funzioni di indirizzo locale sono assunte in via provvisoria e d'ufficio dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Funzioni e pareri dei Comitati di Configurazione

1. I Comitati di Configurazione costituiscono il raccordo tra la base sociale locale e la governance centrale della Fondazione.
2. Nello specifico, i Comitati esercitano le seguenti competenze:
 - a. Rilasciano parere vincolante al Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione e all'impiego della quota del Fondo Sociale generata all'interno della propria Configurazione;
 - b. Esprimono pareri consultivi non vincolanti in merito alla promozione di nuovi impianti di produzione locali, all'adesione di nuovi membri produttori e all'individuazione delle fragilità energetiche nel proprio quartiere o comune;
 - c. Si riuniscono con cadenza almeno biennale per verificare lo stato di avanzamento dei progetti sociali territoriali approvati.

TITOLO IV – RIPARTO DEI BENEFICI ECONOMICI, QUOTA ECCEDENTARIA E FONDO SOCIALE

Art. 12 – Copertura prioritaria dei costi di gestione della Fondazione

1. Gli incentivi finanziari maturati per la condivisione dell'energia elettrica e corrisposti dal GSE alla Fondazione sono destinati in via assolutamente prioritaria e vincolante alla copertura dei costi operativi, amministrativi, tecnici e gestionali dell'ente, al fine di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria nel tempo.

Art. 13 – Criteri di riparto della quota rimanente degli incentivi

1. Una volta dedotti i costi di gestione di cui all'articolo 12, la quota netta rimanente dei benefici economici generati dalla condivisione dell'energia all'interno di ciascuna Configurazione viene ripartita secondo la seguente griglia percentuale vincolante:
 - a. Membri Produttori: Fino a un massimo del 40%, in ragione del contributo effettivo immesso dall'impianto per la condivisione locale.

Tale soglia massima viene decurtata al 20% qualora l'impianto abbia beneficiato di contributi pubblici in conto capitale in misura pari o superiore al 40% del costo d'investimento;

- b. Membri Consumatori: Almeno il 30%, ripartito tra gli utenti consumatori;
 - c. Fondo Sociale di Configurazione: Almeno il 30%, destinato al finanziamento di interventi di utilità sociale e contrasto alla povertà energetica sui territori sottesi alla medesima Cabina Primaria.
2. Su proposta motivata del Comitato di Configurazione (o dell'Assemblea di Configurazione), il Consiglio di Amministrazione può approvare variazioni alle percentuali di riparto di cui sopra, fermo restando il rispetto dei limiti minimi stabiliti per il Fondo Sociale e per i consumatori.

Art. 14 – Regolamentazione della "Quota Eccedentaria" (DM 414/2023)

- 1. In stretta osservanza di quanto disposto dal Decreto Ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414 e dalle Regole Operative GSE, la Fondazione garantisce che l'eventuale importo della Tariffa Premio che ecceda la soglia stabilita per la quota di energia condivisa (c.d. "Quota Eccedentaria") sia interamente ed esclusivamente destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese o utilizzato per il finanziamento di finalità sociali aventi ricaduta diretta sul territorio della Configurazione.
- 2. È fatto divieto assoluto di distribuire quote della Tariffa Eccedentaria a soggetti qualificabili come imprese commerciali o produttori terzi a scopo di lucro.

Art. 15 – Progetti di Natura Sociale e contrasto alla Povertà Energetica

- 1. Le risorse confluite nel Fondo Sociale di ciascuna Configurazione vengono destinate al finanziamento di azioni ed interventi ad alto impatto comunitario.
- 2. In conformità con le indicazioni vincolanti del Comitato di Configurazione, il Consiglio di Amministrazione delibera l'impiego del Fondo Sociale per le seguenti priorità (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - a. Sostegno diretto alla spesa energetica di famiglie e utenti consumatori vulnerabili (come definiti dalla Direttiva UE 2023/1791) o in stato di disagio socio-economico, anche in collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni e gli enti del Terzo Settore membri della Fondazione;
 - b. Promozione e finanziamento di iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione sui temi della sostenibilità ambientale e dell'uso consapevole delle risorse, rivolte alla cittadinanza, al mondo

scolastico e alle giovani generazioni, anche attraverso il sostegno economico a progetti meritevoli, contesti creativi, bandi e percorsi formativi dedicati;

- c. Finanziamento di corsi di educazione energetica, sportelli d'ascolto e consulenza gratuita sulla lettura delle bollette e sull'efficientamento domestico (CER Desk);
- d. Interventi di piantumazione, forestazione urbana e sostenibilità ambientale nei quartieri della Configurazione;
- e. Acquisto collettivo di tecnologie per la transizione (es. servizi di bike sharing, colonnine di ricarica condivise, dispositivi di domotica e monitoraggio dei consumi, impianti fotovoltaici da destinare a strutture comunitarie o sociali).

TITOLO V – PRODUTTORI TERZI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Rapporti con i Produttori Terzi e mandati di configurazione

1. La Fondazione può stipulare specifici contratti di messa a disposizione dell'energia con produttori terzi non associati (Produttori Terzi), compresi soggetti commerciali e grandi imprese la cui attività principale sia la produzione di energia.
2. I Produttori Terzi non acquisiscono la qualifica di membri della Fondazione né diritto di voto negli organi sociali.
3. Gli impianti dei Produttori Terzi devono rispondere ai requisiti tecnici e normativi fissati dal GSE (D.Lgs. 199/2021 e DD MASE 22/2024). Il Produttore Terzo deve conferire alla Fondazione apposito mandato irrevocabile per la gestione della configurazione, accettando che il riparto dei benefici finanziari avvenga nei limiti degli accordi contrattuali approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 – Entrata in vigore, pubblicità e modifiche regolamentari

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
2. Il testo integrale del Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale della Fondazione ed è reso disponibile per la consultazione gratuita a tutti i membri e ai soggetti che richiedono l'adesione.
3. Eventuali modifiche al presente testo devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.